



Forbes
INSIGHTS

di GIANCARLO MALERBA, PARTNER DI BISCOZZI NOBILI PIAZZA

Tributi culturali

Un ordinamento prevede la possibilità di pagare le imposte con la cessione di beni di interesse storico o artistico. La disciplina è però poco conosciuta e utilizzata dai contribuenti a causa di una procedura macchinosa e di altre criticità, per le quali è necessario un intervento normativo

Forse a qualcuno può essere sfuggito il fatto che il nostro ordinamento ammette la (teorica) possibilità di pagare debiti tributari attraverso la cessione di beni d'interesse storico e culturale.

Infatti, sulla scorta dell'esperienza francese, che già nel 1968 aveva introdotto il meccanismo della cosiddetta *dation en paiement* (ovvero il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali), anche in Italia è stata varata un'analogia normativa, la cosiddetta Legge Scotti.

Tale disciplina, di limitata applicazione pratica, nasceva con lo scopo di trovare un punto di equilibrio fra interessi costituzionali generali ed esigenze fiscali del privato. In linea del tutto teorica, questa particolare forma di *datio in solutum* troverebbe un'applicazione piuttosto estesa, atteso che la disciplina consente di trasferire i beni culturali allo Stato per estinguere il debito tributario derivante, non solo dalle imposte dirette, ma anche dalle imposte indirette come l'Iva, le imposte di successione e le imposte ipotecarie e catastali. Possono costituire oggetto di



trasferimento beni specificamente individuati dalle norme di riferimento, ovvero quelli che presentano un reale interesse storico, archeologico o etnografico, interi archivi o singoli documenti, oltre alle opere di autori viventi o la cui esecuzione risalgia ad un'epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

La presentazione della proposta di cessione non sospende i termini di pagamento dei tributi. Tuttavia, il contribuente ha la possibilità di chiedere il rimborso delle imposte pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni, ovvero la possibilità di utilizzare l'importo della cessione per il pagamento delle imposte, la cui scadenza è successiva al trasferimento. Inoltre, il rimborso delle somme rivenienti dalla cessione dei beni di interesse culturale non utilizzate per il pagamento delle imposte può essere richiesto nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni allo Stato. Il procedimento che consente di trasferire i beni di interesse culturale si articola in diverse fasi: la fase dell'iniziativa, rimessa al contribuente debitore d'imposta, che ha l'onere di avanzare una proposta di cessione al ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac); la fase istruttoria, caratterizzata

dall'acquisizione e valutazione degli interessi e la fase decisionale, che vede coinvolti il Mibac e il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef). E, infine, la fase integrativa degli effetti: traslativa della proprietà dei beni ed estintiva del debito, rimessa comunque all'accettazione del contribuente. Benché l'intera disciplina possa avere indubbi vantaggi, sia per il contribuente che per lo Stato, lo strumento risulta scarsamente utilizzato: poche, infatti, sono state fino ad oggi le richieste avanzate e ancora di meno gli accordi di cessione conclusi. Le cause, probabilmente, sono la farraginosità della procedura autorizzativa, la spiccata propensione dell'amministrazione finanziaria a prediligere l'estinzione dell'obbligazione tributaria con il suo pagamento in denaro e, per quanto attiene alla disciplina dell'imposta di successione, il mancato riconoscimento al contribuente del maggior valore dei beni culturali trasferiti rispetto al debito dovuto. Da più parti viene pertanto richiesto un intervento normativo per risolvere definitivamente le criticità, così da consentire una reale validità del particolare sistema di assolvimento dell'onere tributario, ovvero abrogare le disposizioni per non creare false aspettative ai diversi contribuenti interessati.



LEADER IN AZIONE